



COMUNE DI VALVASONE

(Provincia di Pordenone)

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA TARIFFA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 20 febbraio 2004 e modificato con delibere di C.C. n. 7 del 30.01.2006, n. 4 del 08.01.2007, n. 11 del 23.02.2010 e n. 9 del 18.02.2011.

PARTE PRIMA

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 1.

Istituzione della tariffa.

1. È istituita nel Comune di Valvasone la Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, secondo quanto previsto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive variazioni ed integrazioni.

2. La tariffa copre i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati agli stessi, dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, riferibili al comune.

3. La tariffa è definita coerentemente con le modalità di svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti così come previste dal presente regolamento comunale.

Articolo 2.

Presupposti di applicazione.

1. La tariffa è dovuta da chiunque occupi o conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio del Comune di Valvasone, con vincolo di solidarietà tra coloro che occupano o conducono in comune i locali o le aree stesse.

2. Si considera occupato l'immobile che sia idoneo ad un uso potenzialmente produttivo di rifiuti, e si presume comunque occupante colui che risulti anagraficamente residente nell'immobile o l'intestatario di un contratto di utenza elettrica, di acqua o di gas. Nel caso in cui nell'immobile gli occupanti non siano iscritti nell'anagrafe comunale, il dichiarante dovrà indicare nella denuncia, il numero degli occupanti stessi. Se non denunciato vale quanto previsto all'art. 9 comma 4.

Per gli immobili tenuti a disposizione o non occupati stabilmente verrà applicato il minimo di uno.

Nel caso in cui il fabbricato sia in corso di ristrutturazione con regolare autorizzazione comunale, potrà essere esentato dal pagamento della tariffa solo nel caso in cui non vi sia alcun residente o occupante di fatto e il fabbricato sia dichiarato inagibile, con dichiarazione di tecnico abilitato e limitatamente a tale periodo.

3. Non si considera occupato l'alloggio di proprietà di persone ricoverate in casa di riposo, che rimangono inutilizzate, a condizione che l'utente abbia trasferito la residenza nella casa di riposo, non ci sia altro occupante e che abbia provveduto alla chiusura dell'utenza con restituzione del bidone e/o chiave per la parte umida.

4. Nel caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini domiciliati o residenti, l'obbligo di corrispondere la tariffa ricade sul proprietario dell'alloggio, qualora il rapporto contrattuale non sia superiore ad anni 2 (due).

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali – artigianali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per essi.

6. Si considerano locali anche le aree coperte da tetto o tettoia, purché chiuse da almeno tre lati.

7. Si considerano pertinenziali o accessorie e pertanto non sono soggette all'applicazione della tariffa, tra le altre:

- le parti e le aree comuni del condominio di cui l'articolo 1117 del Codice Civile non detenute in via esclusiva; nel caso in cui le stesse producano rifiuti conferibili al servizio pubblico la tariffa sarà determinata esclusivamente per la quota dei costi variabili. (bidoni condominiali ecc.)

- le aree scoperte adibite a verde.

8. Ad eccezione di quanto indicato al punto 3) del presente articolo, la mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della quota fissa della tariffa, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti di cui ai commi precedenti.

9. Per quanto riguarda l'utenza non domestica si presume che l'occupazione dei locali avvenga dalla data di concessione o autorizzazione o da quella della presentazione della denuncia di inizio attività o in base a quanto risulta dichiarato alla Camera di Commercio.

Articolo 3.

Determinazione della tariffa: costi.

1. La tariffa è determinata secondo quanto stabilito nel presente regolamento, e per quanto non espressamente previsto, sulla base di quanto stabilito nel Dpr. 158/1999.

2. La tariffa ripartisce i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti indicati all'articolo 1 del presente regolamento, attraverso la definizione di una quota fissa per la suddivisione dei costi fissi del servizio, ed una quota variabile per la ripartizione di quelli variabili, secondo quanto previsto dal punto 3 dell'allegato 1 al Dpr. 158/99. La definizione dei costi è effettuata sulla base dei punti 1 e 2 dell'allegato 1 al Dpr. 158/99. Si considerano costi fissi quelli relativi alla raccolta differenziata svolta presso centri di raccolta o punti di raccolta aperti al conferimento di tutti gli utenti.

3. La quota variabile, altresì, è suddivisa in tre parti, la prima a copertura dei costi variabili riferibili alla raccolta e smaltimento della frazione umida dei rifiuti, la seconda a copertura dei costi variabili riferibili alla frazione secca dei rifiuti raccolti e smaltiti, la terza a copertura dei costi variabili riferibili alla raccolta e smaltimento dei rifiuti derivanti da falciatura, potatura, e cura degli alberi, delle siepi, dei prati e delle piante in genere.

4. La tariffa è determinata separatamente per le utenze domestiche e per quelle non domestiche.

5. Qualora il servizio sia organizzato in gestioni della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti distinte, la tariffa di smaltimento dei rifiuti delle utenze di quelle gestioni è stabilita separatamente, come previsto nel presente regolamento, sulla base dei costi riferibili alle specifiche gestioni.

6. Il gestore del ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti organizza un sistema di definizione dei costi relativi alla raccolta ed allo smaltimento delle tipologie e provenienze dei rifiuti, rilevanti per la determinazione della tariffa. Il gestore del ciclo dei rifiuti provvede alla suddivisione sulla base di una esatta ripartizione, ovvero, ove ciò non sia possibile, in proporzione alle quantità di rifiuti riferibili alle categorie di utenze, o tipologiche.

Articolo 4.

Determinazione della tariffa: misura per le utenze domestiche.

1. La tariffa delle utenze domestiche è suddivisa in una parte fissa, ripartita sulla base di quanto previsto nell'articolo precedente del presente regolamento, e con le modalità di cui al punto 4.1 dell'allegato 1 al Dpr. 158/99 (coefficienti previsti nella tabella 1.b allegato "A" del presente regolamento) ed in una parte variabile, a sua volta suddivisa in tre quote una a copertura dei costi riferibili alla raccolta e smaltimento della frazione umida, una a copertura di quelli riferibili alla frazione secca, ed una a copertura dei costi variabili relativi ai residui della falciatura, potatura, taglio di alberi, prati, e piante in genere.

2. La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione umida è attribuita a tutte le utenze secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1 al Dpr. 158/99 (coefficienti previsti nella tabella 2 allegato "B" del presente regolamento), fino a che non sarà organizzato un sistema di rilevazione puntuale del conferimento. Sono esenti dal pagamento di questa quota le utenze che svolgono un completo compostaggio della frazione umida dei rifiuti da esse prodotti, e che pertanto non possano usufruire del servizio di raccolta e smaltimento pubblico. L'esenzione della quota

relativa alla frazione umida compete esclusivamente alle utenze domestiche che sottoscrivono l'impegno al compostaggio domestico in loco rimanendo esclusa ogni possibilità, per i predetti fini, di trasporto del rifiuto ad altra utenza.

3. La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione secca è attribuita alle singole utenze in ragione del numero complessivo degli svuotamenti, compiuti in un anno, del bidoncino di conferimento attribuito ad esse: secondo il seguente schema: $CVS/NST \times NSU$ ove CVS sono i costi variabili riferibili alla raccolta e smaltimento della frazione secca per le utenze domestiche, mentre NST è il numero totale di svuotamenti compiuti in un anno dal servizio per la raccolta della frazione secca delle utenze domestiche, ed NSU è il numero di svuotamenti del bidoncino della singola utenza. Saranno comunque addebitati ad ogni utenza un numero minimo di svuotamenti opportunamente stabiliti nella delibera di approvazione della tariffa.

4. La quota relativa ai costi variabili riferibili alla raccolta e smaltimento dei rifiuti derivanti da falciature e potature di piante, prati e alberi, è suddivisa per ciascuna utenza in ragione delle quantità conferite, secondo il seguente schema: $CVV / kgVT \times KgV$ ove CVV sono i costi variabili riferibili al verde, KgVT è la quantità complessiva di verde raccolto e smaltito, KgV è la quantità complessiva di verde conferita da una singola utenza. Qualora non venga attivato un sistema di pesatura dei conferimenti ma rilevato il numero degli svuotamenti, la tariffa sarà determinata a svuotamento, in base ai costi attribuibili a tale servizio, con esclusione dei costi già attribuiti nella parte fissa ai sensi del precedente comma 1 ed in base al criterio di cui al precedente comma 3.

Articolo 5.

Determinazione della tariffa: misura per le utenze non domestiche.

1. La tariffa delle utenze non domestiche è suddivisa in una parte fissa ripartita sulla base di quanto previsto nell'articolo 3 del presente regolamento, e con le modalità di cui al punto 4.3 dell'allegato 1 al Dpr. 158/99 (coefficienti previsti nella tabella 3.B allegato "C" del presente regolamento), ed in una parte variabile a sua volta suddivisa in tre quote una a copertura dei costi riferibili alla raccolta e smaltimento della frazione umida, una a copertura di quelli riferibili alla frazione secca, ed una a copertura dei costi riferibili alla raccolta ed allo smaltimento dei residui derivanti dalla falciatura, potatura, di alberi, prati, piante in genere.

2. La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione umida è attribuita alle singole utenze in ragione delle quantità conferite secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1 al Dpr. 158/99 (coefficienti previsti nella tabella 4.b allegato "D" del presente regolamento), secondo il seguente schema: $CVFu / KgFuT \times KgFuU$ ove CVfu sono i costi variabili riferibili alla frazione umida prodotta dalle utenze non domestiche, KgFuT è la quantità complessiva di frazione umida raccolta e smaltita per le utenze non domestiche, KgFuU è la quantità complessiva di umido conferita da una singola utenza.

3. La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione secca è attribuita alle singole utenze in ragione delle quantità conferite, secondo il seguente schema: $CVS / KgST \times KgSU$ ove CVS sono i costi variabili riferibili alla frazione secca prodotta dalle utenze non domestiche, KgST è la quantità complessiva di frazione secca raccolta e smaltita per le utenze non domestiche nell'anno precedente a quello di riferimento tariffario, KgSU è la quantità complessiva di secco conferita da una singola utenza nell'anno di riferimento.

4. Nel caso in cui per alcune tipologie di utenze non domestiche non sia realizzato un sistema di pesatura dei conferimenti ma venga rilevato il numero degli svuotamenti, la determinazione della tariffa è svolta attribuendo ad ogni svuotamento il peso medio di un bottino pieno. La definizione del peso medio è svolta dal gestore sulla base di rilevazioni puntuali e ripetute nel corso dell'anno.

5. La quota relativa ai costi variabili riferibili alla raccolta e smaltimento dei rifiuti derivanti da falciature e potature di piante, prati e alberi, sono suddivisi per ciascuna utenza in ragione delle quantità conferite, secondo il seguente schema: $CVV / kgVT \times KgVu$ ove CVV sono i costi variabili riferibili al verde, KgVT è la quantità complessiva di verde raccolto e smaltito nell'anno precedente a quello di riferimento tariffario, KgVu è la quantità complessiva di verde conferita da

una singola utenza nell'anno di riferimento. Qualora non venga attivato un sistema di pesatura dei conferimenti ma venga rilevato il numero di svuotamenti, si procederà secondo quanto previsto dal precedente comma 4, in base ai costi attribuibili a tale servizio, con esclusione dei costi già attribuiti nella parte fissa

6. Per attività saltuarie ed occasionali (sagre, manifestazioni, giostrai, circhi e altro) la tariffa sarà determinata con le modalità di cui ai commi precedenti, con riferimento ai costi variabili. Nel caso di consegna di bidoni individuali per attività occasionali, potrà essere richiesto il versamento di una cauzione, rapportata al periodo di utilizzo preventivato.

7. Per le manifestazioni di cui al precedente comma 6, organizzate da associazioni o Enti non aventi finalità di lucro, che stipulano apposita convenzione con il Soggetto Gestore per la riduzione del rifiuto secco non riciclabile prodotto durante le manifestazioni stesse, le tariffe in vigore vengono applicate con la seguente riduzione:

- 50% relativamente alla quota variabile del rifiuto secco;
- 50% relativamente alla quota variabile del rifiuto umido.

Articolo 6.

Determinazione della tariffa: conferimento indifferenziato.

1. In tutti i casi in cui, sia per le utenze domestiche, sia per quelle non domestiche, il servizio non sia organizzato per un conferimento che ne consenta la rilevazione individuale per singole utenze, categorie di utenze, ovvero tipologie di rifiuti, i costi del servizio devono essere definiti in relazione a quelle categorie di rifiuti e di utenze, e ripartiti tra di esse secondo le modalità ed i parametri di cui al Dpr. 158/99.

Articolo 7.

Determinazione della tariffa: deliberazione.

1. Il Comune provvede alla deliberazione della tariffa entro i termini di legge di ciascun anno.

Articolo 8.

Determinazione della superficie.

1. Per l'applicazione della tariffa si considera la superficie calpestabile al netto dei muri.
2. Non si ritengono produttive di rifiuti urbani o assimilati le superfici relative a:
 - centrali termiche, cabine elettriche, vani degli ascensori e delle caldaie, celle frigorifere e simili;
 - impianti sportivi, limitatamente alle aree ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi da gioco, ecc.);
 - ogni locale o parte di esso che abbia un'altezza inferiore a m. 1,80.
3. Nelle unità immobiliari adibite ad abitazione in cui viene svolta anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare per la superficie a tal fine utilizzata è quella dovuta per la specifica attività esercitata.
4. Nel computo della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto della parte di essa dove si formano di regola solo rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori a loro spese.
5. Nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile definire la parte della superficie ove si formano solo rifiuti speciali, la superficie viene calcolata forfetariamente sulla base delle percentuali a lato di ciascuna attività indicate nella tabella che segue:

AMB.MEDICI E DENTISTICI, LAB. RADIOLOGICI ED ODONTOTECNICI	60%
LAVANDERIE A SECCO E TINTORIE NON INDUSTRIALI	50%
OFFICINE PER RIPARAZ. AUTO MOTO E MACCHINE AGRICOLE, ELETTRAUTO AUTOCARROZZERIE,	50%
CASEIFICI E CANTINE VINICOLE	20%
FALEGNAMERIE E VERNICIATORI E PITTORI EDILI IN GENERE, GALVANOTECNICI, FONDERIE, CERAMICHE E SMALTERIE, DEPOSITI MATERIALI EDILI , OFFICINE DI CARPENTERIE METALLICHE	50%
LAB, FOTOGRAFICI ED ELIOGRAFIE, TIPOGRAFIE, STAMPERIE, INCISIONI E VETRERIE, ALLEST. PUBBLICITARI, INSEGNE LUMINOSE MAT. PLASTICHE	60%

Per eventuali attività non sopra riportate, sempre che ci sia la produzione di rifiuti speciali non assimilabili o tossici e nocivi, si fa riferimento a criteri di analogia.

6. Le superfici tassabili di cui sopra sono applicabili solo a condizione che l'interessato dimostri, allegando un'opportuna documentazione, di avere effettivamente assolto agli obblighi sullo smaltimento dei rifiuti speciali.

7. Le superfici delle aree scoperte, quando rilevanti per il calcolo della misura della tariffa, si computano nella misura del loro 20% .

Articolo 9. Numero dei componenti dell'utenza.

1. Il numero dei componenti di una utenza si presume equivalente a quello del nucleo familiare residente nell'immobile, ovvero per i non residenti nel comune, a quello del nucleo familiare nel diverso comune di residenza.

2. L'utente non residente è ammesso a dimostrare un numero di occupanti inferiore ed è obbligato a comunicare il numero di occupanti, se superiore. La dimostrazione del numero dei componenti del nucleo familiare dei non residenti, se inferiore a quella presunta, se fornita al gestore del servizio entro sessanta giorni dal suo verificarsi decorre dal momento in cui si verifica, altrimenti da quando è resa.

3. Sono irrilevanti le assenze temporanee nell'anno, ovvero altre situazioni che non abbiano un carattere potenzialmente pluriennale.

4. In assenza di dichiarazione, il numero degli occupanti non residenti sarà determinato secondo la seguente tabella.

<u>Superficie (mq)</u>	<u>Componenti assegnati</u>
0-35	<u>1</u>
<u>36-50</u>	<u>2</u>
<u>51-65</u>	<u>3</u>
<u>66-80</u>	<u>4</u>
<u>81-100</u>	<u>5</u>
<u>Oltre 100</u>	<u>6</u>

Articolo 10.
Locali utilizzati da utenze non domestiche.

Per i locali in cui si svolgono diverse attività economiche o professionali, ogni occupante è tenuto a presentare le relative comunicazioni.

Articolo 11.
Decorrenza.

1. La tariffa è dovuta per ogni anno solare ed è determinata in ragione dei giorni di effettiva occupazione in quell'anno, dei vari locali, per le varie attività, con il relativo numero di occupanti.

2. Nel caso di variazioni che comportino un diverso ammontare della tariffa dovuta, queste valgono dal giorno del loro verificarsi, salvo quanto espresso nel comma successivo.

3. La cessazione dell'occupazione e ogni variazione che comporti un minore ammontare della tariffa dovuta, se non comunicate nei termini di cui all'articolo 18, valgono dal giorno della comunicazione tranne che l'utente non provi che gli eventi si sono verificati in precedenza, e salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 4, e 13 del presente regolamento.

4. La cessazione dal servizio viene considerata valida dalla dichiarazione presentata al protocollo Comunale e dalla restituzione del bidone per il secco non riciclabile e se assegnata della chiave per il conferimento dell'umido.

Articolo 12.
Occupazioni brevi di aree pubbliche.

1. Nel caso di occupazioni di aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio inferiori a 180 giorni, la tariffa si presume dovuta, salvo prova contraria, per la durata della concessione.

2. Tutti i provvedimenti di concessione od autorizzazione all'occupazione degli spazi pubblici rilevanti per l'applicazione della tariffa sono trasmessi al gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'immediata emissione della fattura ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento.

Articolo 13.
Riduzioni per uso saltuario.

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 del Dpr. 27 aprile 1999 n. 158, la quota fissa della tariffa è ridotta per le utenze domestiche:

- nell'ipotesi di uso saltuario inferiore a 180 giorni nell'anno del 15% del dovuto. In tale caso rientrano esclusivamente le persone residenti all'estero o in altro Comune.

La tariffa è ridotta per le utenze non domestiche nel caso di uso saltuario in quanto stagionale del 15% del dovuto.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente vengono concesse solo sulla base di una prova dell'uso saltuario.

3. La comunicazione di inizio o di cessazione dell'uso saltuario deve essere presentata entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento; la riduzione della tariffa decorre dallo stesso.

4. Nel caso di comunicazione oltre i termini, la riduzione decorre dal giorno della richiesta.

5. Nel caso di utenze domestiche, l'uso saltuario deve riguardare tutti i componenti del nucleo familiare o di coloro che usano in comune i locali.

Articolo 14.
Tariffa giornaliera di smaltimento.

E' istituita la tariffa giornaliera di smaltimento che andrà applicata tenendo conto di quella della categoria di attività corrispondente. L'importo della tariffa €/mq. andrà diviso per 260 (giornate) e moltiplicato per le giornate di effettivo utilizzo.

Articolo 15.
Utenze non servite.

1. Si considerano serviti e pertanto soggetti all'applicazione della tariffa intera, i locali e le aree il cui accesso alla via pubblica non disti più di 200 metri dal più vicino contenitore dei rifiuti per la raccolta della frazione umida, se richiesta.

In tal caso la tariffa della sola quota fissa è dovuta nella misura dell'85%.

Articolo 16.
Tariffe per servizi speciali.

Per servizi speciali "a chiamata", istituiti per una migliore qualità del servizio pubblico nell'intento di agevolare l'utenza, saranno stabilite tariffe speciali per singola tipologia, tenendo conto dei costi direttamente riferibili al servizio stesso quale eccezione al servizio generale e come tale coperto dalla tariffa di cui ai precedenti articoli.

Articolo 17.
Riduzioni ed agevolazioni.

La tariffa è ridotta del 10%, relativamente alla parte fissa, per gli immobili direttamente utilizzati dalle ONLUS.

Relativamente alla parte fissa della tariffa, per persone ultrasessantacinquenni, che vivono sole, vengono stabilite le seguenti agevolazioni:

1. nel caso in cui occupino locali ad uso abitazione appartenenti alle categorie catastali A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 – A/7, che possiedono oltre al reddito del fabbricato, personalmente utilizzato, un reddito complessivo IRPEF non superiore ad € 8.000,00 annui, le superfici tassabili sono contegiate sino ad un massimo di mq. 45;
2. nel caso in cui per certificati motivi di salute siano ricoverate per almeno 60 gg. Presso strutture sanitarie o di tipo residenziale (R.S.A. – Residenza Sanitaria Assistita – o strutture analoghe), viene concessa una riduzione pari al 5% per ogni mese di degenza, la medesima agevolazione viene riconosciuta anche nei confronti di coloro che sono ospitati presso un diverso nucleo familiare.

Il reddito di riferimento è quello conseguito nell'anno precedente alla data della domanda.

Tutte le riduzioni ed agevolazioni di cui al presente articolo sono rapportate al periodo in cui permangono i presupposti, sono concesse dal Comune e comunicate al soggetto gestore del servizio previa assunzione a carico del bilancio del relativo onere.

Le domande per beneficiare delle riduzioni e agevolazioni devono essere presentate, su appositi moduli predisposti dal Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno a valere per l'anno di riferimento, ovvero, limitatamente ai casi indicati al punto 2, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

L'applicazione dei predetti benefici, la valutazione e la risoluzione dei casi dubbi sono di competenza della Giunta Comunale.

PARTE SECONDA

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 18. Dichiarazione.

1. I soggetti di cui all'articolo 2 del presente regolamento devono comunicare al soggetto gestore del ciclo dei rifiuti l'inizio dell'occupazione, la cessazione, e ogni altro elemento rilevante ai fini del calcolo della tariffa.

2. Per le unità immobiliari urbane di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto la superficie di riferimento, ai fini della tariffa, non può essere inferiore al 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 137/98. Per gli immobili già denunciati, il Comune modifica d'ufficio dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta misura. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i titolari dell'immobile provvedono, su richiesta del comune, ad aggiornare i dati presenti al competente ufficio dell'agenzia del territorio.

3. La dichiarazione deve essere resa su modello predisposto dal Comune entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento rilevante. Non è necessario comunicare le variazioni nella composizione del nucleo familiare che risultino all'anagrafe del Comune.

4. La dichiarazione è comunque resa all'atto della consegna dei bidoncini per il conferimento dei rifiuti.

5. La dichiarazione ha effetto sino a che le condizioni per l'applicazione della Tariffa siano rimaste invariate. L'utente è tenuto a dichiarare, nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta che influisca sulla determinazione della Tariffa, nonché sulla sua applicazione e riscossione, entro 60 giorni dal suo verificarsi.

6. La dichiarazione deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

7. Il gestore del ciclo dei rifiuti organizza sistemi di comunicazione che ne consentano la presentazione con la massima semplicità, efficienza e speditezza, pertanto anche al telefono, via internet, presso propri sportelli, presso gli sportelli delle anagrafi dei comuni, e può concordare la distribuzione e raccolta delle informazioni anche presso altri soggetti gestori di un servizio pubblico.

8. Il gestore del ciclo dei rifiuti, quando possibile, acquisisce direttamente le informazioni necessarie al calcolo della tariffa accedendo in esenzione da spese o diritti agli archivi di altre amministrazioni pubbliche. L'acquisizione diretta delle informazioni assolve all'obbligo di comunicazione di esse.

Articolo 19.
Occupazioni brevi di aree pubbliche.

1. Nel caso di occupazione di aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio inferiori a 180 giorni nell'anno la dichiarazione non è dovuta.

Articolo 20.
Sanzioni.

1. Chiunque ometta o renda infedelmente la dichiarazione, o comunque non assolve a tutti gli obblighi di comunicazione previsti dal presente regolamento, compresi quelli di cui all'articolo 17 commi 2 e 3, è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di cinquanta euro ad un massimo di duecento.

Articolo 21.
Riscossione.

1. La tariffa, unitamente al tributo provinciale è applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. La tariffa è riscossa attraverso uno o più avvisi bonari che indicano chiaramente tutti gli elementi che ne determinano la misura, e che consentono un controllo della correttezza della sua determinazione.

3. La tariffa è suddivisa in due emissioni di una rata ciascuna, scadenti nel mese di marzo e settembre di ciascun anno. La prima comprenderà i costi fissi del 1^o semestre dell'anno corrente e il conguaglio dell'anno precedente; la seconda comprenderà i costi fissi del 2^o semestre e la parte variabile del 1^o semestre. In ogni caso le rate si considerano validamente pagate quando il versamento viene effettuato entro 20 giorni dal ricevimento o dalla notifica dell'avviso corrispondente.

4. Nel caso in cui una occupazione cessi nel corso dell'anno il gestore, entro due mesi dalla dichiarazione della cessazione, calcola il dovuto per l'anno, chiede il versamento dell'intera somma ancora dovuta, ovvero provvede al rimborso di quanto già versato in eccesso.

5. Nel caso in cui il conguaglio dell'anno precedente sia a credito dell'utente, l'importo eccedente verrà portato in detrazione l'anno successivo.

Articolo 22.
Accertamento e riscossione coattiva.

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso bonario di cui al precedente articolo 21, si procede alla notifica di un atto di accertamento, contenente l'addebito della sola tariffa dovuta, maggiorata delle spese di spedizione dell'atto.

2. In caso di omesso o parziale pagamento del suddetto atto di accertamento entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si procede alla notifica di un avviso di accertamento per parziale, ritardato o omesso pagamento, con addebito della tariffa dovuta, degli interessi nella misura pari al saggio legale e della sanzione del 30% dell'importo dovuto.

3. L'avviso di accertamento di cui al precedente comma 2 deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale la tariffa si riferisce.

4. La riscossione coattiva delle somme indicate nell'avviso di accertamento di cui al precedente comma 2 avviene mediante notifica di cartella di pagamento entro il termine decadenziale del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso è divenuto definitivo.

Articolo 23.
Ravvedimento.

1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 13, D. Lgs. n. 472/97, se più favorevole rispetto alla presente norma, il contribuente può regolarizzare gli omessi o parziali pagamenti con il versamento della tariffa, degli interessi legali e della sanzione ridotta ad un decimo, prima della notifica dell'avviso di accertamento per omesso, ritardato o parziale pagamento.

Articolo 24.
Obblighi vari del soggetto gestore del ciclo dei rifiuti.

1. Il soggetto gestore controlla il puntuale assolvimento della tariffa da parte di tutti coloro che vi siano tenuti, provvedendo a riscuoterla con tutti gli arretrati e gli interessi dovuti da chi non abbia regolarmente provveduto ai pagamenti.

2. Nel caso in cui rilevi una inosservanza degli obblighi del presente regolamento, la comunica al Comune, che provvederà alla eventuale irrogazione delle sanzioni.

3. Il soggetto gestore elabora annualmente una ripartizione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti così come necessari alla ripartizione della tariffa.

4. Le rilevazioni così effettuate sono trasmesse al comune entro il 30 settembre di ciascun anno.

5. Il soggetto gestore provvede ad aggiornare la mappa delle zone non servite di cui all'articolo 14 ed a modificare conseguentemente la tariffa dovuta, dandone comunicazione all'utente.

6. Il soggetto gestore adempie agli obblighi previsti dall'articolo 8 del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, numero 158, dandone anche immediata comunicazione al Comune.

Articolo 25.
Poteri del soggetto gestore.

1. Il soggetto gestore, per la diretta applicazione e per il controllo della correttezza di assolvimento della tariffa, può assumere, in esenzione da spese e diritti, ogni informazione necessaria disponibile presso archivi pubblici documentando la richiesta con apposita istanza formale.

2. Il soggetto gestore può rivolgere all'utente motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici da restituire debitamente sottoscritti entro 30 giorni dal loro ricevimento, ovvero dalla loro notificazione.

3. Il soggetto gestore del servizio può chiedere all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa di cui all'articolo 2 comma 3 del presente regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio, indicando per ciascuno il piano, la scala e il numero dell'interno e dei locali in multiproprietà o del centro commerciale integrato. L'amministratore deve rispondere entro il termine indicato nel comma precedente.

4. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione la quantificazione della tariffa può anche essere effettuata in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 26.
Trasferimento di informazioni.

1. L'ufficio Anagrafe del Comune comunica periodicamente al gestore del servizio le variazioni nella composizione dei nuclei familiari dei residenti.

2. Il Comune mette a disposizione del soggetto gestore tutti i propri archivi di informazioni rilevanti per l'applicazione della tariffa, particolarmente le informazioni sulle dichiarazioni di inizio d'attività commerciale, ovvero le relative autorizzazioni.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 27. Entrata in vigore.

1. Questo regolamento entra in vigore secondo i termini previsti dall'art. 88 dello Statuto Comunale ed ha effetto dal 1° gennaio 2011.
2. Da quella data sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con esso.

* * * * *

re/tariffarsu11

INDICE

PARTE PRIMA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

- Art. 1 Istituzione della tariffa.
- Art. 2 Presupposti di applicazione.
- Art. 3 Determinazione della tariffa: costi.
- Art. 4 Determinazione della tariffa: misura per le utenze domestiche.
- Art. 5 Determinazione della tariffa: misura per le utenze non domestiche.
- Art. 6 Determinazione della tariffa: conferimento indifferenziato.
- Art. 7 Determinazione della tariffa: deliberazione.
- Art. 8 Determinazione della superficie.
- Art. 9 Numero dei componenti dell'utenza.
- Art. 10 Locali utilizzati da utenze non domestiche.
- Art. 11 Decorrenza.
- Art. 12 Occupazioni brevi di aree pubbliche.
- Art. 13 Riduzioni per uso saltuario.
- Art. 14 Tariffa giornaliera di smaltimento.
- Art. 15 Utenze non servite.
- Art. 16 Tariffe per servizi speciali.
- Art. 17 Riduzioni ed agevolazioni.

PARTE SECONDA APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

- Art. 18 Dichiarazione.
- Art. 19 Occupazioni brevi di aree pubbliche.
- Art. 20 Sanzioni.
- Art. 21 Riscossione.
- Art. 22 Accertamento e riscossione coattiva.
- Art. 23 Ravvedimento.
- Art. 24 Obblighi vari del soggetto gestore.
- Art. 25 Poteri del soggetto gestore.
- Art. 26 Trasferimento di informazioni.

PARTE TERZA DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 27 Entrata in vigore.

ALLEGATI

- Allegato "A" Tabella 1.b dell'allegato 1) al Dpr 158/99
- Allegato "B" Tabella 2 dell'allegato 1) al Dpr 158/99
- Allegato "C" Tabella 3.b dell'allegato 1) al Dpr 158/99
- Allegato "D" Tabella 4.b dell'allegato 1) al Dpr 158/99

Tabella 1.b dell'allegato 1) al D.P.R. 158/99

Ka - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche per i comuni con popolazione minore di 5000 abitanti

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente di adattamento
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30

Tabella 2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/99

Kb Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente di adattamento
1	0,80
2	1,60
3	2,00
4	2,60
5	3,20
6 o più	3,70

Tabella 3.b dell'allegato 1) al D.P.R. 158/99

Kc Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

	Attività per Comuni fino a 5000 Abitanti	Kc Coefficiente annuo di produzione Kg/m ² - D.P.R.158/1999		
		Min	Max	VALVASONE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,51
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,80
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,63
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,43
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,33
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,91
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	1,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	1,13
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	1,13 parificato a studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	1,11	1,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, ecc.)	0,72	1,04	1,04
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,92
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,43
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,55
16	Ristoranti, trattorie, osterie; pizzerie	4,84	7,42	4,84
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,64
18	Supermercato, pane, e pasta, macellerie, salumi, formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,76
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,54
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	6,06
20	Discoteche, night club	1,04	1,64	1,64

Tabella 4.b dell'allegato 1) al D.P.R. 158/99

Kd Intervalli di produzione Kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche.

	Attività per Comuni fino a 5000 Abitanti	Kc Coefficiente annuo di produzione Kg/m2 - D.P.R.158/1999		
		Min	Max	VALVASONE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	4,20
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	6,55
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,20	5,20
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	3,55
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93	10,93
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	7,49
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19	8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	9,30
9	Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	4,78
10	Negozi abbigliamento., calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, ecc.)	5,90	8,50	8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie; pizzerie	39,67	60,88	8,76
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	6,59
18	Supermercato, pane, e pasta, macellerie, salumi, formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	49,72
20	Discoteche, night club	8,56	13,45	13,45